DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Parere sul Contratto di programma 2023-2026 tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società di gestione aeroporti Alghero S.p.a. (SO.GE.A.AL), *ex* articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014. (Delibera n. 26/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 687, ai sensi del quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, e l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis* , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni, che ha previsto che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» che all'art. 1, comma 1, lett. *e)* demanda a questo Comitato, tra l'altro, la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità» e successive modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni al fine di favorire, tra l'altro, la trasparenza delle tariffe aeree e di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza degli effettivi costi del servizio;

Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che, tra l'altro, istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;

Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

Visto l'art. 37, comma 6-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, che, nel demandare all'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, le funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza, precisa che restano ferme le competenze di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE e che, in particolare:

1. all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta;

2. all'art. 76, comma 1, prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»;

3. all'art. 80, comma 1, prevede che: «L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a. correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

b. consultazione degli utenti aeroportuali;

c. non discriminazione;

d. orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)*, alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e *standard* di servizio reso»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'art. 1 che, al comma 11, prevede che «per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, recante «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del Codice della navigazione»;

Considerata la sentenza della Corte costituzionale 21 gennaio 2016, n. 7, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della regione sui contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»;

Visti i pareri del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito NARS, nn. 2, 3, 4 e 5 del 26 novembre 2018, confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali il NARS ha ritenuto che i contratti di programma del settore aeroportuale potessero essere sottoposti a questo Comitato;

Visto l'art. 202, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede che, in considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo

dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, è prorogata di due anni;

Visto il parere del 20 novembre 2020, n. 1908, con il quale il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza del CIPESS (allora CIPE) a pronunciarsi sui contratti di programma anche nell'attuale quadro di governance settoriale, riconoscendo come «persistente la competenza del CIPE, pur dopo la costituzione della nuova Autorità di vigilanza sui trasporti, ancorché limitata ai profili non tariffari concernenti gli impegni che le società concessionarie assumono allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture e al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC», e ravvisando che «le funzioni del CIPE, *in subiecta* materia, sono state fatte salve dalla legislazione speciale di settore, che le pone in sinergia e in stretto raccordo con lo svolgimento delle funzioni di vigilanza governativa demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la deliberazione 28 marzo 2022, n. 12, con la quale l'ENAC ha approvato un nuovo schema-tipo di contratto di programma ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Vista la delibera ART 3 agosto 2023, n. 133, recante «Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto internazionale «Riviera del Corallo» di Alghero Fertilia per il periodo tariffario 2023-2026. Conformità definitiva ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2023, recante «Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE»;

Vista la nota 26 ottobre 2023, n. 92494, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT «di fornire un quadro generale, riepilogativo e di dettaglio, relativo allo stato delle procedure di aggiornamento e approvazione dei contratti di programma aeroportuali, con particolare riferimento agli aeroporti di competenza del CIPESS»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che prevede che la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'ENAC, svolga le funzioni di competenza del Ministero nell'ambito delle attività, tra le altre, dei contratti di programma con gli enti vigilati;

Vista la nota del 14 febbraio 2024, n. 6553, con la quale il MIT ha trasmesso lo stato di aggiornamento dei contratti di programma aeroportuali nel quale, con riferimento all'aeroporto di Alghero ha informato che è «in fase di presentazione al CdA di ENAC la proposta per la sottoscrizione del contratto»;

Vista la nota del 18 febbraio 2026, n. 5332, con la quale il MIT ha fornito indicazioni di massima sullo stato di aggiornamento di alcuni Contratti di programma aeroportuali, fra i quali l'aeroporto di Alghero;

Vista la nota della Regione Sardegna 12 maggio 2026, n. 11053, con la quale è stato espresso il parere favorevole in merito al contratto di programma;

Vista la nota 2 luglio 2026, n. 22373, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di programma, e relativi allegati, tra l'ENAC e la Società di gestione aeroporti Alghero S.p.a., di seguito SO.GE.A.AL., chiedendo a questo Comitato di esprimere un parere;

Vista la nota 14 luglio 2026, n. 8796, con la quale il NARS, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, una serie di integrazioni istruttorie;

Vista la nota 22 luglio 2026, n. 24958, con la quale il MIT ha inviato le integrazioni documentali e fornito i chiarimenti istruttori;

Vista la nota 27 luglio 2026, n. 9457, con la quale il DIPE, ha richiesto al MIT di trasmettere la Relazione istruttoria datata e firmata, a corredo della proposta sottoposta al Comitato;

Vista la nota 28 luglio 2026, n. 9903, con la quale il MIT ha inviato una relazione istruttoria aggiornata;

Visti gli allegati al contratto di programma del 26 giugno 2024 ed in particolare:

1) Allegato 1: Piano quadriennale degli Interventi (Piano degli investimenti e relativo cronoprogramma, previsioni di traffico);

2) Allegato 2: Piano della qualità e della tutela ambientale;

3) Allegato 3 (A, B, *C)*: modelli di autodichiarazione;

4) Allegato 4: modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;

5) Allegato 5: determinazione della misura delle penali;

6) Allegato 6: Piano economico finanziario (PEF);

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e degli allegati trasmessi, e in particolare che:

1. in forza della convenzione sottoscritta con ENAC il 28 maggio 2007, approvata con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia del 3 agosto 2007 SO.GE.A.AL. è affidataria della gestione dell'aeroporto di Alghero fino al 3 agosto 2047, data prorogata sino al 3 agosto 2049 dall'art. 202, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020;

2. in data 26 giugno 2024, la Società SO.GE.A.AL. e l'ENAC hanno sottoscritto contratto di programma per il periodo regolatorio 2023-2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014 e degli articoli 698 e 704 del Codice della navigazione;

3. in data 4 marzo 2026, nel corso della riunione propedeutica alla Conferenza di servizi per la definizione del decreto interministeriale di attuazione del Contratto di programma tenutasi con i ministeri competenti (MIT e *MEF)*, è emerso che il PEF presentato dal gestore nel 2023 prevedeva, tra i ricavi relativi all'annualità 2024, la liberazione di un fondo accantonamento sulla base dell'ipotesi di una definizione transattiva della controversia riferita al fondo antincendio, ipotesi

che successivamente non si è concretizzata e perveniva dunque la richiesta del MEF di acquisire un nuovo PEF aggiornato all'annualità 2024 mantenendo l'accantonamento suddetto;

4. in data 6 maggio 2026, in sede di Conferenza dei servizi, il MEF chiedeva di sostituire l'allegato 1 al Contratto di programma sottoscritto, per la parte relativa al PEF, con il nuovo PEF revisionato attraverso la sottoscrizione di una scrittura integrativa tra ENAC e SOGEAAL;

5. con deliberazione ENAC n. 24 del 22 giugno 2026 la suddetta modifica al contratto di programma è stata approvata ed è stata sottoscritta la scrittura integrativa in pari data;

6. la Regione Sardegna, con nota n. 11053 del 12 maggio 2026, ha espresso parere favorevole in merito al Contratto di programma. In tale parere la regione ha rilevato uno sfasamento sia dal punto di vista procedurale che finanziario, rispetto all'attuale stato di attuazione di alcuni interventi nell'ambito della macro-operazione «Aeroporto di Alghero Fertilia - adeguamento infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto» - delibera CIPE n. 62/2011;

7. il contratto prevede un piano di investimenti il cui valore complessivo, nel periodo 2023-2026, ammonta a 22.803.471 euro. Sono inoltre previsti investimenti per forniture, non direttamente riconducibili ad opere infrastrutturali, per un importo di 1.021.933 euro. L'investimento totale previsto per il periodo risulta pertanto pari a 23.825.404 euro;

Infrastrutture di volo	€	10.250.000
Interventi Terminal	€	2.192.571
Rete e impianti	€	450.000
Sistemi di accesso, viabilità e parcheggi	€	5.840.000
Security	€	448.900
Piano delle manutenzioni straordinarie	€	3.000.000
Piano della qualità	€	32.000
Piano della tutela ambientale	€	590.000
TOTALE OPERE INFRASTRUTTURALI	€	22.803.471

8. gli interventi previsti nel Piano quadriennale includono interventi sulle infrastrutture di volo, su piazzali, terminali, reti e impianti, sistemi di accesso, viabilità e parcheggi, recinsioni, *security*, piano delle manutenzioni straordinarie, piano della qualità, piano della tutela ambientale e forniture. Sono garantiti con fondi propri della società, ad eccezione degli interventi «Realizzazione nuova sala Arrivi», «Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale» e «Realizzazione collegamento intermedio «per i quali è disponibile un finanziamento parziale a valere su fondi FSC – Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, complessivamente di 7.630.000 euro;

9. la SO.GE.A.AL intende perseguire gli obiettivi di tutela ambientale attraverso la realizzazione di specifici interventi, individuati nel Piano della tutela ambientale, che costituisce parte integrante del contratto di programma:

sostituzione apparecchi LED-Nuovo *terminal* passeggeri;

impianti di condizionamento ad alta efficienza;

impianto fotovoltaico da 40 kWp;

10. il Piano economico finanziario, di seguito PEF, annesso al contratto è stato redatto secondo lo schema fornito da ENAC, assumendo come anno base il 2021 e come anno ponte il 2022;

11. le previsioni di traffico alla base del PEF prevedono una crescita dei movimenti di Aviazione commerciale pari a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 5,3% per il periodo 2023-2026, passando da 10.361 movimenti nel 2023 a 12.097 nel 2026;

12. analogo andamento è previsto per il traffico passeggeri, con un numero di passeggeri stimato in crescita da 1.526.570 nel 2022 a 1.710.579 nel 2026;

13. secondo i dati a consuntivo di ENAC, già nel 2025 il numero di passeggeri dell'aeroporto di Alghero è aumentato a 1.768.521, con un significativo superamento del dato previsionale;

Visto il parere NARS n. 4 del 28 luglio 2026, con le prescrizioni dal medesimo proposte;

Considerato che nel parere NARS emerge tra l'altro la necessità di svolgere in futuro tutte le azioni volte a realizzare un percorso amministrativo che consenta l'espressione del CIPESS e l'approvazione dei CdP con decreto interministeriale in una data antecedente rispetto alla decorrenza dell'efficacia del contratto di programma;

Considerato il suddetto parere NARS n. 4 del 2026, del quale questo Comitato condivide le conclusioni;

Considerata la complessità dell'*iter* procedurale di approvazione dei contratti di programma aeroportuali e le tempistiche necessarie per concludere il procedimento che possono comportare un disallineamento delle tempistiche di approvazione rispetto alla vigenza dei medesimi contratti ed al periodo di regolazione;

Considerato che, nonostante il contratto di programma oggetto del presente parere sia prossimo alla scadenza del periodo regolatorio in esso previsto, appare comunque necessaria l'espressione del parere di questo Comitato per adempiere alla funzione ad esso attribuita nonché per concludere l'*iter* procedurale attraverso l'emanazione del decreto di approvazione MIT di concerto con il MEF;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Vista la nota 9891 del 4 agosto 2026 predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere:

1. Sullo schema di contratto di programma tra Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Società di gestione aeroporti Alghero (SO.GE.A.AL) S.p.A., per il periodo 2023-2026, con le prescrizioni di cui al parere NARS n. 4 del 28 luglio 2026, posto a base del presente parere, che il Comitato fa proprio e che si intende integralmente richiamato, prescrizione che si riportano come di seguito integrate:

1.1. prescrivere al Ministero istruttore di adoperarsi, prima dell'adozione del decreto ministeriale, per l'adeguamento della scrittura privata tra ENAC e Società di gestione aeroportuale, che all'art. 2 deve riportare il riferimento corretto all'allegato 6 del Contratto di programma;

1.2. prescrivere al Ministero istruttore di svolgere, prima dell'adozione del decreto ministeriale, le opportune verifiche con l'ENAC in relazione allo stato di attuazione dei seguenti interventi presenti nel Piano quadriennale degli interventi 2023-2026: «1.1.2 - adeguamento portanza *strip* di pista»; «2.2.1 - Realizzazione nuova sala arrivi»; «2.2.2 - Realizzazione collegamento intermedio», anche ai fini della predisposizione del successivo contratto di programma;

1.3. al fine di garantire che il procedimento di approvazione dei futuri contratti di programma prenda avvio e si concluda prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio, prescrivere al Ministero istruttore di trasmettere al Comitato, e previamente alla Regione Sardegna, entro un termine congruo rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del contratto di programma, e comunque - data la peculiarità temporale della fattispecie all'esame, non oltre l'inizio dell'ultimo bimestre del corrente anno, la documentazione necessaria a esprimere il parere di competenza sul contratto di programma relativo al successivo periodo regolatorio 2027-2030;

2. Si raccomanda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e l'ENAC - nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica e vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 250 del 1997, e all'art. 2 del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, monitorino l'esecuzione del contratto di programma, con particolare riferimento agli investimenti, all'andamento gestionale e alla solidità patrimoniale e finanziaria, al fine di evitare squilibri;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al contratto di programma in esame.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con funzioni di Presidente
FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1310

26A05722

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC

DECRETO 22 ottobre 2026.

Emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;